

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 2442, 2238 e 2455-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE CASOLI)

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1990

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari
e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (n. 2442)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

e col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1990

Incentivi per la copertura delle sedi giudiziarie
non richieste (n. 2238)

**d'iniziativa dei senatori ZITO, GUIZZI, GIUGNI, ACONE, CASOLI
e FRANZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1990

Nuove norme sulle assegnazioni e sui trasferimenti
dei magistrati (n. 2455)

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, GALLO, ALIVERTI, MAZZOLA,
BAUSI, DI LEMBO, PINTO, TOTH, SARTORI e SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione di grave disagio in cui versa l'Amministrazione della giustizia, con specifico riferimento al personale della magistratura ed a quello amministrativo, ha sollecitato la presentazione, da parte del Governo e di alcuni parlamentari, dei disegni di legge nn. 2238, 2442 e 2455, che prevedono interventi finalizzati a correggere vistose anomalie conseguenti all'applicazione del vigente ordinamento, ed a fronteggiare, con carattere di straordinarietà, carenze organizzative di macroscopica evidenza.

I.

Il disegno di legge n. 2442, di iniziativa governativa, si è proposto di modificare l'istituto della «applicazione» dei magistrati, rendendolo: più tempestivo, attraverso la semplificazione della procedura attuativa; più ampio, attraverso la esclusione del consenso del magistrato da applicare ed il riferimento alle effettive esigenze di servizio, senza limitazioni territoriali; più razionale, attraverso la regolamentazione della sua durata, dettata dalla esigenza di garantire la utilità della applicazione, di rispettare il precetto costituzionale della precostituzione del giudice naturale, e di evitare l'uso vessatorio dell'istituto.

Si è proposto altresì, con intervento di diversa natura, ma ugualmente finalizzato alla migliore funzionalità degli uffici, di assicurare una maggiore stabilità dei magistrati comunque assegnati alle varie sedi, stabilendo un più lungo periodo di permanenza minima nelle stesse prima di poter essere trasferiti in altra sede.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, eccezionalmente carente, il disegno di legge, in deroga alla normativa generale vigente in materia di pubblico impiego, prevede la possibilità per il Ministro di grazia e giustizia di reclutare perso-

nale per tutti i posti in organico attualmente vacanti, sia per i profili cosiddetti emergenti sia per quelli già parzialmente coperti, con modalità e con correttivi (riserva cautelativa), per non svantaggiare il personale in servizio, che può concorrere ad inquadramenti migliorativi.

Prevede altresì, allo scopo di fronteggiare l'emergenza ancor prima dell'espletamento delle procedure necessarie, la possibilità di utilizzare, per la copertura delle vacanze, gli idonei di altri concorsi espletati dal Ministero di grazia e giustizia non antecedentemente al triennio.

Sottolinea la eccezionalità di tali interventi la limitazione temporale, non superiore a tre anni, per il loro esercizio.

Il disegno di legge n. 2455, di iniziativa dei senatori Mancino ed altri, reca nuove norme in materia di assegnazioni e di trasferimenti dei magistrati, prevedendo: a) un incentivo alla richiesta di assegnazione a sedi rimaste vacanti, rappresentato dalla acquisizione del diritto di precedenza sui successivi trasferimenti ad altre sedi; b) la copertura dei posti di magistrato di tribunale e di corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, mediante assegnazione di ufficio all'atto della nomina nella rispettiva qualifica.

Il disegno di legge n. 2238, di iniziativa dei senatori Zito ed altri, prevede la concessione di incentivi pecuniari (indennità) o, in alternativa, di carriera (anzianità di servizio) nonchè, in ogni caso (dopo cinque anni di permanenza in sedi abitualmente non richieste), di un diritto di precedenza per l'assegnazione a domanda di altra sede.

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti (sostanzialmente favorevoli, con limitata riserva, ad eccezione di quello, contrario, della 5^a Commissione sul disegno di legge n. 2238), la Commissione giustizia, sul presupposto della sostanziale

connessione dei tre disegni di legge sopra richiamati, ha provveduto alla loro trattazione congiunta, assumendo come testo base per l'esame degli articoli quello di iniziativa governativa.

Dopo approfondita discussione la Commissione ha elaborato un nuovo testo, che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea.

II.

Per quanto riguarda gli incentivi per la copertura delle sedi giudiziarie non richieste, la Commissione, pur riconoscendo la opportunità di costituire ragioni preferenziali per coloro che, a domanda, vengano assegnati a tali sedi, ha optato per escludere dagli incentivi la corresponsione di indennità od il riconoscimento di benefici di carriera, per evitare discriminazioni, effetti emulativi e cospicui oneri finanziari.

Consequentemente, l'articolo 3 del nuovo testo proposto per il disegno di legge n. 2442, prevede come solo incentivo quello del diritto di essere assegnati alle sedi richieste con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, previo, tuttavia, giudizio di idoneità, qualora si tratti del conferimento di uffici direttivi.

La delicatezza di tali uffici infatti ha indotto a ritenere opportuna la adozione di siffatto correttivo.

Per quanto riguarda la applicazione dei magistrati, la Commissione ha adottato, senza modifiche, i commi 1, 2, e 5 del nuovo testo dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario proposto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2442, mentre ha apportato modifiche al comma 3, esplicitando la necessità della motivazione anche nella richiesta effettuata dal Ministro, ed al comma 4 prevedendo, per casi di comprovata necessità, la possibilità di prorogare l'applicazione per un ulteriore periodo di un anno ed, in ogni caso, la non reiterabilità della applicazione prima del decorso di due anni dalla fine del precedente periodo.

È stato infine aggiunto un sesto comma, per scongiurare incrinature nel principio della precostituzione del giudice naturale.

Nessuna apprezzabile modifica è stata apportata al testo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2442, se non nelle modalità di attuazione dei tramutamenti successivi dei magistrati che richiedono il trasferimento dalle sedi precedentemente accettate o richieste.

L'articolo 4 del testo prodotto dalla Commissione, introducendo l'istituto della assegnazione d'ufficio di magistrati di tribunale e di corte d'appello, all'atto della nomina nelle rispettive qualifiche, in sedi rimaste vacanti, ha sostanzialmente recepito il testo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2455 apportando modifiche finalizzate ad una più precisa definizione delle modalità di assegnazione; modifiche finalizzate altresì, fermo restando il diritto di rinuncia alla nomina a magistrato di corte d'appello, a scoraggiare strumentali rinunce dirette a vanificare la assegnazione d'ufficio.

Nessuna modifica è stata apportata con gli articoli 5, 6 e 7 del nuovo testo, rispetto a quanto originariamente previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge governativo, in materia di modalità di assunzione straordinaria del personale amministrativo.

III.

La Commissione, pur in presenza di altri rilievi, esplicitati anche con emendamenti poi ritirati, ha ritenuto di licenziare il testo nei termini sopra indicati, in difetto di elementi di preciso confronto e riscontro che lo stesso rappresentante del Governo si è riservato di fornire prima della discussione in Assemblea.

Ferme le riserve, che dovranno essere definitivamente sciolte dopo l'acquisizione di ulteriori dati tecnici per quanto concerne le disposizioni contemplate dagli articoli 5 e 6, e dopo aver conosciuto il parere del Consiglio superiore della magistratura per quanto concerne le altre disposizioni, la Commissione, a maggioranza, ha espresso l'avviso che le nuove norme contribuiscono validamente alla soluzione di alcune pressanti esigenze, senza vulnerare i principi

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contemplati negli articoli 25 e 107 della Costituzione.

In particolare, per quanto concerne il principio di inamovibilità, l'avviso maggioritario si è espresso nel senso che le modifiche apportate recano, mediante lo strumento legislativo, la cui riserva è posta dal precetto costituzionale, limitazioni opportune e necessarie per eliminare i gravi inconvenienti che l'attuale ordinamento

comporta, ma non tali da compromettere la guarentigia nella sua essenza e nella sua ragion d'essere.

In conclusione il relatore, in conformità al mandato ricevuto, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del testo proposto per il disegno di legge n. 2442, proponendo altresì l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 2238 e 2455.

CASOLI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

sui disegni di legge nn. 2238 e 2442

3 ottobre 1990

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Si esprimono comunque perplessità riguardo alle incentivazioni di carattere finanziario disposte nel disegno di legge n. 2238, rispetto alle quali risulta preferibile il ricorso ad incentivi di carriera.

Al fine di consentire il rapido ed efficace corso della giustizia e di garantire la copertura anche delle sedi giudiziarie meno appetite, sarebbe comunque essenziale che i magistrati svolgessero innanzitutto le funzioni cui sono istituzionalmente preposti, limitando al massimo i rapporti di consulenza e le possibilità di distacco presso gli uffici legislativi dei dicasteri.

sul disegno di legge n. 2455

10 ottobre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo comunista e le medesime osservazioni formulate nel parere precedentemente espresso sui disegni di legge nn. 2238 e 2442.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 2238

(Estensore: ANDREATTA)

19 settembre 1990

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato, per assenza della copertura finanziaria degli oneri da esso recati.

In proposito, premesso che i magistrati, in occasione del trasferimento, godono, in base al disposto di cui all'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità di missione in misura intera per il primo anno e ridotta del 50 per cento per il secondo anno, e che lo stesso beneficio è riconosciuto, sia pure limitatamente alla durata di un anno, agli uditori giudiziari in occasione della normale assegnazione di sede, con la proposta in esame sostanzialmente si verrebbe a riconoscere agli interessati, in aggiunta al trattamento retributivo fondamentale, un compenso mensile di importo pari, mediamente, a lire 1.258.000 circa, per la durata di un quadriennio, compenso che, essendo commisurato all'indennità di missione, è esente da ritenute erariali ed assistenziali.

Va peraltro segnalato che, avendo le leggi 10 marzo 1987, n. 100, e 3 ottobre 1987, n. 402, esteso il particolare compenso di cui al citato articolo 6 della legge n. 27 del 1981, al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia trasferito d'autorità, la norma darebbe luogo a richieste emulative,

richieste che difficilmente potrebbero non essere accolte, atteso che tale personale, per essere istituzionalmente tenuto ad affiancare anche l'attività del personale di magistratura, si trova ad affrontare le medesime condizioni di impiego. Il che comporterebbe, ovviamente, rilevantissimi oneri finanziari.

Nè, peraltro, si ritiene accoglibile la proposta di riconoscere agli interessati, in alternativa al trattamento di missione continuativa per un quadriennio, benefici di anzianità convenzionale pari ad un biennio e, comunque, in misura non superiore al 50 per cento del periodo di servizio effettivamente espletato nelle sedi non richieste, tenuto conto che nel caso di specie lo svolgimento dell'attività nelle predette sedi non necessariamente dà luogo a particolari situazioni di disagio o di rischio.

Senza dire poi che il beneficio stesso potrebbe assumere notevole rilevanza considerato che la norma non preclude, al personale in questione, la possibilità di chiedere, allo scadere del quadriennio, il trasferimento ad altra sede non richiesta.

Va rappresentato, infine, che risulta poco agevole pervenire ad una quantificazione dell'onere per il «meccanismo normativo elastico» in base al quale il Consiglio superiore della magistratura provvederà annualmente alla individuazione delle sedi che darebbero luogo al trattamento in parola; meccanismo che, inevitabilmente, ha riflessi anche sul numero di beneficiari.

sul disegno di legge n. 2442

(Estensore: ANDREATTA)

9 ottobre 1990

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge esprime parere favorevole, a condizione che al comma 1 dell'articolo 5 si faccia riferimento all'anno 1991, anzichè a quello 1990.

sul disegno di legge n. 2455

(Estensore: DELL'OSSO)

3 ottobre 1990

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, ad eccezione dell'articolo 2, limitatamente alle parole «anche in soprannumero», sulle quali esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 40, comma 5 del Regolamento, in quanto la norma comporta maggiori oneri senza la relativa copertura finanziaria.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

DISEGNO DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - (*Applicazione dei magistrati*) -
1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituiti procuratori aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. Possono, altresì, essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle procure presso i tribunali e le preture circondariali, nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.

2. L'applicazione è disposta, con decreto motivato, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico*:

«Art. 110. - (*Applicazione dei magistrati*) -
1. *Identico*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero su richiesta del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

5. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato».

Art. 2.

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 194. - (*Tramutamenti successivi*) - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano motivi di salute o ragioni di servizio».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

5. *Identico.*

6. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti».

Art. 2.

1. *Identico:*

«Art. 194. - (*Tramutamenti successivi*) - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero ragioni di

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

servizio. In quest'ultimo caso il trasferimento non può comunque essere disposto prima di due anni dal giorno in cui il magistrato ha assunto effettivo possesso dell'ufficio».

Art. 3.

1. I magistrati di tribunale e di corte d'appello che sono destinati a domanda nelle sedi rimaste vacanti dopo la pubblicazione a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e comprese in uno speciale elenco pubblicato all'inizio di ciascun anno dal Consiglio superiore della magistratura, hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, previo giudizio di idoneità qualora si tratti del conferimento di uffici direttivi.

Art. 4.

1. Alla copertura dei posti di magistrato di tribunale rimasti vacanti per difetto di aspiranti e compresi nell'elenco di cui all'articolo 3, si provvede, ove ciò si renda necessario per comprovate esigenze di servizio, mediante assegnazioni di ufficio all'atto della nomina a magistrato di tribunale ovvero della rinuncia alla nomina a magistrato di corte d'appello, di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 570, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. Per la copertura d'ufficio dei posti di magistrato di corte di appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti si provvede a norma del terzo comma dell'articolo 4 della citata legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

1. In deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonchè ad ogni altra norma limitativa in materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali attualmente non coperti o solo parzialmente coperti.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali non potrà in ogni caso superare il limite quantitativo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988, nella consistenza numerica, in aumento e in diminuzione, determinata dalla legislazione vigente.

3. Il Ministro di grazia e giustizia nella emanazione dei bandi di concorso di cui al comma 2 accantonerà un terzo dei posti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Alle assegnazioni d'ufficio di cui al comma 1 si provvede con i magistrati che, all'atto della nomina, prestavano servizio nel distretto in cui sono compresi i posti vacanti ovvero, qualora ciò non sia possibile, nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro, e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

3. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 3.

4. Sono abrogati i commi quarto e quinto del citato articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

disponibili per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di emanare i bandi di cui all'articolo 3, ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei dei concorsi già banditi dal Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria ed espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consentisse la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, il Ministro di grazia e giustizia potrà assumere gli idonei dei concorsi previsti nell'articolo 3, comma 1, fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 miliardi e 227 milioni per l'anno 1991, in lire 32 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 48 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di emanare i bandi di cui all'articolo 5, ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei dei concorsi già banditi dal Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria ed espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consentisse la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia potrà assumere gli idonei dei concorsi previsti nello stesso articolo 5, comma 1, fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. *Identico.*

Art. 7.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 2238

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZITO ED ALTRI

Art. 1.

1. I magistrati, che, a domanda, sono trasferiti in una delle sedi abitualmente non richieste, godono del beneficio di cui al comma 3 per un periodo di quattro anni. In deroga all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il magistrato trasferito a sua domanda in una delle predette sedi non può essere trasferito ad altra sede prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua ogni anno le sedi abitualmente non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. Il beneficio di cui al comma 1 consiste nell'attribuzione della indennità prevista dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in misura intera per tutto il quadriennio, ovvero nell'attribuzione per una sola volta di un'anzianità di servizio convenzionale pari ad un biennio e comunque in misura non superiore alla metà del servizio effettiva-

mente prestato a norma del presente articolo, valida ad ogni effetto giuridico ed economico.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, prima di deliberare la copertura dei posti individuati a norma del comma 2, invita gli aspiranti a dichiarare la loro opzione tra i benefici di cui al comma 3.

5. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il servizio prestato in una delle sedi abitualmente non richieste, se protratto per almeno cinque anni effettivi, dà diritto alla precedenza assoluta per l'assegnazione ad altra sede a domanda.

6. Le disposizioni che precedono non si applicano al conferimento di uffici direttivi ed agli uditori giudiziari in sede di prima assegnazione di funzioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 1.998.000.000 per l'anno 1990 ed in lire 4.676.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 2455

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

Art. 1.

1. Nell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole «due anni» sono sostituite dalle parole «quattro anni».

Art. 2.

1. Ai magistrati di tribunale e di corte di appello che, a domanda, sono destinati nelle sedi rimaste vacanti e comprese in uno speciale elenco pubblicato all'inizio di ciascun anno dal Consiglio superiore della magistratura è riconosciuto un particolare titolo di merito. Essi, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, hanno diritto di essere trasferiti o assegnati, anche in soprannumero, con precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, nelle sedi richieste.

Art. 3.

1. Alla copertura dei posti di magistrato di tribunale rimasti vacanti per difetto di aspiranti e comprese nell'elenco di cui all'articolo 2, ove ciò si renda necessario per comprovate esigenze di servizio, il

Consiglio superiore della magistratura provvede mediante assegnazioni di ufficio, all'atto della nomina a magistrato di tribunale con il conferimento delle relative funzioni, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. Per la copertura d'ufficio dei posti vacanti di magistrato di corte di appello si provvede a norma del terzo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. La nomina a magistrato di tribunale e di corte di appello non è rinunciabile. È abrogato l'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

3. Alle assegnazioni d'ufficio di cui al primo comma il Consiglio superiore della magistratura provvede con i magistrati che, all'atto della nomina prestavano servizio nel distretto in cui sono compresi i posti vacanti, ovvero, qualora ciò non sia possibile, nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro, e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

4. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 2.

5. Nei confronti dei magistrati non assegnati alle funzioni di corte di appello a norma della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del secondo comma del citato articolo 4, nonché dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

6. Sono abrogati i commi quarto e quinto del citato articolo 4 della legge 25 luglio 1966.